

Contributi - Gestione Commercianti - Contributi fissi - Prescrizione - Decorrenza dalla data di segnalazione telematica da parte della Camera di Commercio - Sussiste - Applicabilità dell'art. 2941 n. 8 C.C. - Sussiste.

Tribunale di Milano - 12.3.2012 n. 1299 - Dott.ssa Colosimo - M.M.G. (Avv. Castelli) - INPS-SCCI S.p.A. (Avv. Mostacchi) - Equitalia Nord S.p.A. (Avv. Romano).

In materia di contribuzione nella Gestione Commercianti, in assenza di iscrizione volontaria, quando l'INPS abbia avuto notizia dell'attività commerciale svolta dal ricorrente a seguito di segnalazione telematica da parte della Camera di Commercio, e sempreché sussistano i presupposti per l'iscrizione dello stesso alla Gestione Commercianti, il termine di prescrizione dei contributi omessi decorre dalla data della predetta segnalazione, concretandosi la condotta dell'assicurato di mancata iscrizione alla Gestione Commercianti come un comportamento omissivo che ha efficacia sospensiva della prescrizione, avendo ad oggetto un atto dovuto, vale a dire un atto cui il debitore è tenuto per legge.

FATTO - Con ricorso depositato l'8 novembre 2011, M.M.G. (titolare di un'impresa individuale esercente attività di promozione pubblicitaria, attività iscritta alla Camera di Commercio dal 29/9/1996 all'11/9/2009) conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. ed Equitalia Esatri S.p.A. proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale n. 0682010029754871000 a mezzo della quale le era stato ingiunto il pagamento di € 4.882,58 oltre compensi di riscossione e diritti di notifica a titolo di contributi previdenziali omessi, e relative somme aggiuntive calcolate fino alla data dell'iscrizione a ruolo, nella Gestione Commercianti presso INPS, contributi relativi alla IV rata 2004 e alla III rata dei contributi fissi relativi agli anni dal 2005 al 2009.

L'opponente chiedeva, in particolare, al Tribunale di:

- accertare e dichiarare la nullità della notifica della cartella di pagamento e, comunque, accertare e dichiarare inesistente e/o nulla e/o inefficace la cartella impugnata;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali relativi agli anni 2004, 2005 e 2006, oggetto della cartella di pagamento;
- accertare e dichiarare che nessuna somma era dovuta in relazione alla suddetta cartella.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si costituivano ritualmente in giudizio Equitalia Nord S.p.A. (già Equitalia Esatri S.p.A.) e l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quest'ultimo anche per conto di S.C.C.I., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza dell'8 marzo 2012, il Giudice invitava le parti alla discussione all'esito della quale pronunciava sentenza come da dispositivo pubblicamente letto.

Considerata la complessità della controversia, ai sensi dell'art 429 C.P.C. così come modificato dalla legge 133/2008, si riservava il deposito della motivazione a 5 giorni.

DIRITTO - L'opposizione deve essere rigettata.

Parte ricorrente fonda la propria opposizione su una serie di vizi della cartella di pagamento afferenti, più nello specifico, alla nullità della cartella per omessa indicazione dei tentativi di notifica falliti al destinatario o ad altri soggetti legittimati a riceverla, all'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione della relata di notifica, alla nullità della cartella per difetto di motivazione, alla nullità della cartella per difetto di sottoscrizione del responsabile del procedimento, e all'inesistenza giuridica della cartella per inesistenza del titolo giustificativo presupposto.

Nel merito, eccepisce l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti contributivi, e l'incompatibilità tra l'iscrizione alla Gestione Commercianti e il Fondo Lavoratori Dipendenti.

Costituendosi in giudizio, Equitalia Nord S.p.A. - unica legittimata passiva sul punto - ha prodotto la documentazione attestante la notifica della cartella per cui è causa.

Dalla suddetta documentazione si evince che per la cartella esattoriale ivi impugnata è stata tentata la notifica, il 27/2/2011, a M.M.G. in via Bellerio n. 10, Milano (indirizzo risultante dalla visura camerale ancora alla data del 4/11/2011 - cfr. doc. 1, fascicolo INPS), e che in quell'occasione il destinatario è risultato trasferito.

Il Concessionario, dunque, ha provveduto a notificare l'atto mediante deposito di copia nella casa del Comune e l'invio del relativo avviso all'opponente (doc. 3, fascicolo Equitalia). Tale avviso risulta spedito in via Bembo n. 10 a Milano, attuale residenza della ricorrente (vedi ricorso), così come risultante dalla scheda anagrafica estratta dalla stessa Equitalia Nord S.p.A. l'1/8/2011 (cfr. doc. 3, fascicolo Equitalia).

Come dalla medesima opponente ammesso, la notifica è andata a buon fine il 20/10/2011, quando l'interessata ha provveduto al ritiro della cartella esattoriale presso la Casa Comunale.

La procedura seguita dal Concessionario è senz'altro corretta, al riguardo pare sufficiente rammentare come l'art. 26 D.P.R. 602/1973 consenta all'agente di riscossione di provvedere alla notificazione anche a mezzo del servizio postale: *“la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo co. o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”*, e come la Corte di Cassazione abbia già avuto modo di affermare che la notificazione *“si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo co. del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 19 giugno 2009, n. 14327).

Quanto sin qui osservato è sufficiente a evidenziare l'infondatezza delle doglianze sollevate dalla parte opponente con riferimento alla nullità della notifica e ogni altro vizio alla stessa afferente.

A mero titolo esaustivo, non può non considerarsi che anche l'eventuale nullità della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione come è accaduto nel caso di specie (cfr. sul punto vedi parte motiva Cass. Civ., Sez. Lav. 19 giugno 2009, n. 14327, nonché, *ex multis* Cass. Civ., Sez. II, 21 febbraio 2007, n. 4018; Cass. Civ., Sez. Lav., 19 agosto 2005, n. 17054).

Infondata risulta, poi, la doglianza concernente la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione.

La cartella ivi opposta, infatti, risulta del tutto conforme alla previsione di cui all'art. 6 D.M. 321/1999 atteso che riporta l'indicazione dell'ente creditore, la specie del ruolo, il codice fiscale e i dati del debitore, l'anno e il periodo di riferimento del credito, l'importo di ogni articolo di ruolo, il

totale degli importi, gli estremi dell'atto al quale il debito si riferisce.

La cartella costituisce l'atto impositivo per mezzo del quale il contribuente viene a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e deve pertanto essere motivata, come in effetti accade nel caso di specie, nei limiti di quanto necessario a rendere note *“tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa* (Cass. Civ., 8 luglio 2005, n. 14414).

Parimenti infondata è la doglianza concernente l'omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario.

La mancata sottoscrizione della cartella esattoriale non determina la nullità della cartella atteso che la sottoscrizione non è prevista tra i requisiti dell'atto dal citato art. 6 D.M. 321/1999.

Sul punto, peraltro, si è anche pronunciata la Suprema Corte evidenziando che *“la cartella esattoriale, prevista dall'art. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev'essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l'indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 aprile 1998, n. 3911).

Privo di pregio risulta, poi, essere il rilievo concernente l'inesistenza giuridica della cartella per inesistenza del titolo giustificativo presupposto, ossia dell'avviso bonario, atteso che l'invio dell'avviso bonario di cui all'art 24, co. 2, D.L.vo 46/1999 e agli artt. 2 e 3 D.L.vo 462/1997 è, per legge, una mera facoltà dell'Ente Previdenziale e non un obbligo.

Passando alle eccezioni concernenti il merito della pretesa contributiva azionata dall'Ente Previdenziale con la cartella ivi opposta, deve essere evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.

Fermo restando che, tenuto conto della data di notifica della cartella esattoriale, la prescrizione potrebbe al massimo riguardare i soli contributi relativi alla IV rata 2004 e alla III rata 2005, deve osservarsi quanto segue.

Costituendosi in giudizio, M.M.G. non ha formulato alcuna specifica eccezione in ordine all'insussistenza dei requisiti utili al sorgere dell'obbligo contributivo di cui si discute.

Il fatto che l'odierna opponente abbia sostenuto di non aver prestato mai alcuna attività lavorativa autonoma negli anni compresi tra il 2005 e il 2008 non può ritenersi circostanza sufficiente: pacifico in giudizio, infatti, che M.M.G. fosse la titolare dell'omonima impresa individuale avente ad oggetto l'attività di vetrinista.

Peraltro, la ricorrente medesima ha riferito che quello presso la società Tegis S.r.l. era rapporto di lavoro *part-time* al 50%.

Dunque, è stata la stessa opponente a introdurre in giudizio un significativo elemento in forza del quale ritenere che il rapporto di lavoro subordinato non fosse incompatibile con l'attività imprenditoriale: a fronte di una simile circostanza, sarebbe stato onere di M.M.G. fornire elementi di prova più puntuali a sostegno della deduzione concernente la non assoggettabilità all'iscrizione nella Gestione Commercianti.

Ne consegue che la sussistenza dei requisiti per il sorgere dell'obbligo contributivo deve ritenersi pacifica in giudizio.

Altrettanto pacifico deve ritenersi il fatto che l'opponente, pur essendo titolare dell'impresa individuale esercente l'attività di promozione pubblicitaria, abbia ommesso di iscriversi alla Gestione Commercianti.

Come correttamente eccepito dall'opposto INPS, tale condotta rileva ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. (*“la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del*

debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”): il comportamento omissivo del debitore, infatti, ha efficacia sospensiva della prescrizione ogni qualvolta abbia ad oggetto un atto dovuto, vale a dire un atto cui il debitore sia tenuto per legge, (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 1998, n. 11348; Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 29 gennaio 2010, n. 2030).

Tale è il caso di specie.

L'Ente Previdenziale ha documentalmente provato di aver potuto conoscere della dolosa omissione dell'opponente solo il 21/1/2010, quando ha ricevuto la segnalazione telematica da parte della Camera di Commercio (cfr. doc. 3, fascicolo INPS): è da questo momento, pertanto, che deve farsi decorrere la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, Legge 335/1995.

Tenuto conto del fatto che la cartella ivi opposta concerne la IV rata del 2004 (con obbligo di versamento entro il 16/2/2005) e la III rata dei contributi fissi dovuti dal 2005 al 2009, il credito ivi azionato non risulta prescritto.

Da ultimo, quel che attiene alla lamentata incompatibilità tra l'iscrizione alla Gestione Commercianti e l'iscrizione al Fondo Lavoratori Dipendenti pare sufficiente osservare, da un lato, come quello presso la società Tegis S.r.l. fosse un rapporto di lavoro a *part-time* al 50% (doc. 2, fascicolo opponente) e, dall'altro, che l'obbligo contributivo relativo ai contributi fissi persiste indipendentemente dalla produzione di un reddito d'impresa.

Per tutti i motivi l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto M.M.G. deve essere condannata al pagamento delle stesse nella misura liquidata in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex art.* 431 C.P.C.

Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 C.P.C. si riserva la motivazione a 5 giorni.

(Omissis)